

OGGETTO: misure urgenti di solidarietà alimentare in provincia di Trento – definizione dei criteri per l'impiego delle risorse assegnate alla comunità – bonus alimentare 2021 - fase 2

LA COMMISSARIA DELLA COMUNITA'

Rilevato che nella seconda integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020 della Provincia Autonoma di Trento, il punto 8.2 stabilisce che "le parti si impegnano a valutare, a fronte dell'eventuale rifinanziamento delle misure di solidarietà alimentare, il superamento dell'attuale sistema di erogazione in favore in un più diretto coinvolgimento delle Comunità", tenuto conto della competenza di tali Enti in materia socio-assistenziale;

Rilevato altresì che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2104 di data 14.12.2020 avente ad oggetto "Misure urgenti di solidarietà alimentare in Provincia di Trento. Trasferimento alle Comunità delle risorse previste dal Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 (impegno di spesa Euro 2.941.569,59)", i fondi venivano impegnati e assegnati alle singole Comunità;

Preso atto che nella medesima deliberazione si precisava che le Comunità devono utilizzare i fondi assegnati per le finalità indicate all'articolo 2 del decreto legge 23.11.2020 n. 154 e che i fondi assegnati alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ammontano ad €. 24.540,00;

Ricordato che per l'attivazione delle misure di solidarietà – Bonus alimentare 2021 Fase 1 – si è operato come segue:

- con decreto del Commissario n. 13 di data 28 dicembre 2020 si prendeva atto dei criteri per l'impiego delle risorse assegnate alle Comunità con deliberazione della Giunta provinciale n. 2104 del 14.12.2020, trasmessi con nota di data 24/12/2020, prot. n. 0014796 dal Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento;
- con determinazione n. 3 dd. 15 febbraio 2021 di data 17.2.2021 il Responsabile del Settore sociale provvedeva ad ammettere ai benefici previsti dalle "misure urgenti di solidarietà alimentare" illustrate in premessa, n. 12 domande intese ad ottenere la concessione dell'intervento economico di cui alla deliberazione della G.P. n. 2104 del 14.12.2020, come elencate nell'allegato riservato sub A);
- con medesimo provvedimento il Responsabile annullava ovvero rigettava le domande presentate dai soggetti di cui all'allegato riservato sub B) formante parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per irregolarità riscontrate in sede di presentazione o per difetto dei requisiti rilevato in sede istruttoria, il tutto per le motivazioni riportate nel medesimo allegato a fianco delle rispettive domande;

Rilevate le necessità di intervenire rispetto ad una situazione di povertà economica, acuita dalla prosecuzione della condizione pandemica emergenziale covid-19, tenuto conto delle residue risorse allo scopo stanziare e trasferite ai territori;

Vista la nota di data 18.03.2021, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, comunica i criteri condivisi in incontri propedeutici alla definizione di tali indicazioni

operative e gestionali per la prosecuzione dell'intervento a completo utilizzo delle risorse assegnate alle Comunità con deliberazione della Giunta provinciale n. 2104 del 14.12.2020;

Evidenziato che sono stati definiti criteri comuni, unanimemente condivisi, nello spirito di temperare il proposito di omogeneità di valutazione, e di condivisione delle scelte, in ordine all'accesso al beneficio sull'intero territorio provinciale, con l'esigenza tuttavia di lasciare, ai territori con maggiore disponibilità residua di risorse, un margine di azione autonoma, finalizzata ad una più efficace distribuzione del sussidio;

Considerato che risulta necessario prendere atto di tali criteri di seguito esposti nella citata nota del Consiglio delle Autonomie Locali, disponendo con il presente provvedimento la loro approvazione nel rispetto del proposito dell'omogeneità di valutazione e di calcolo del requisito economico e patrimoniale ed esercitando la discrezionalità del percorso ove è lasciata la scelta al singolo territorio;

Visti in dettaglio i criteri di cui alla citata nota del Consiglio delle Autonomie Locali:

punto 1 – UNICO BUDGET DI COMUNITA'/TERRITORIO:

La ripartizione su base comunale del budget, assegnato ai territori con deliberazione della G.P. n. 2104 del 14.12.2020, ha consentito, nella prima fase di erogazione, l'accoglimento di tutte le domande validamente presentate, in tutti i Comuni trentini. Considerata la misura assai disomogenea delle risorse residue, una nuova erogazione, secondo criteri condivisi a livello sovra-territoriale, non può prescindere, tuttavia, da una riconduzione dei resti su scala di singola Comunità/Territorio. Si è convenuto, dunque, di abbandonare, per il prosieguo della presente campagna, la ripartizione su scala comunale delle risorse assegnate, consolidando i fondi residui in un budget di Comunità/Territorio, a cui possano accedere indistintamente i nuclei familiari residenti in ogni Comune che ne sia parte.

punto 2 - RIFINANZIAMENTO AUTONOMATICO DI TUTTE LE DOMANDE (CASI A, B, C) PRESENTATE DAL 26.1.2021 AL 10.2.2021:

[...] In linea con la prassi adottata dalla Provincia in occasione della prima esperienza di gestione dei fondi di solidarietà alimentare erogati nella primavera 2020, si è condiviso di procedere ad un rifinanziamento automatico, per un importo pari a quello originariamente riconosciuto, di tutte le domande (casi A, B e C) validamente presentate dal 26 gennaio 2021 al 10 febbraio 2021, e successivamente accolte dall'Amministrazione. In questo modo si provvederà, con un'erogazione stimata sufficiente per una ulteriore mensilità, alle esigenze alimentari dei nuclei familiari, le cui condizioni reddituali e patrimoniali sono state ritenute meritevoli di accesso alla misura nella prima fase di erogazione. Tale operazione sarà condotta senza necessità di ulteriori istanze da parte dell'utenza, e verrà accompagnata da Trentino Digitale attraverso la messa a disposizione delle Comunità di una funzionalità del sistema informatico [...] La seconda erogazione in oggetto potrà essere preceduta, ove la Comunità lo ritenga utile e compatibile con le proprie capacità organizzative, da una presa di contatto con i nuclei familiari beneficiari, al fine di ricevere conferma delle dichiarazioni a suo tempo formulate per l'accesso al beneficio, ovvero per raccogliere eventuali rinunce all'ulteriore pagamento.

punto 3: - INTERVENTI ULTERIORI

Effettuata la seconda erogazione di cui al punto 2, le Comunità ed i Comuni presenteranno disponibilità residue di budget largamente variegate, che non consentiranno l'ulteriore prosecuzione di una strategia unitaria di gestione delle risorse in oggetto. Nondimeno, si è condiviso che le Comunità procedano ulteriormente, adottando le soluzioni di seguito riportate, in via alternativa o, eventualmente, combinandole tra loro:

Lettera a.) RACCOLTA, CON MEZZI AUTONOMI, DI ULTERIORI DOMANDE DI ACCESSO AL BENEFICIO, da valutare ed accogliere sulla base di una specifica valutazione della condizione socio-economica del nucleo familiare richiedente, a cura dei Servizi socio-assistenziali territorialmente competenti. Avendo rilevato l'importanza di parametri certi e uguali per tutti i territori, si suggerisce, in ogni caso, di riservare il beneficio ai nuclei familiari, le cui disponibilità finanziarie liquide non superino i 3.000 euro, e le cui entrate mensili complessive non superino i seguenti valori soglia:

1 componente	Euro 441,00
2 componenti	Euro 608,00
3 componenti	Euro 772,00
4 componenti	Euro 837,00
5 componenti	Euro 930,00
6 componenti	Euro 1.004,00
7 componenti	Euro 1.079,00
8 componenti e più	Euro 1.154,00

Nella valutazione delle disponibilità finanziarie del nucleo familiare, le Comunità potranno eventualmente non considerare somme di denaro depositate su conti correnti o altri strumenti finanziari intestati a figli minori, al fine di preservare eventuali disponibilità di denaro destinate all'istruzione degli stessi, qualora accantonate in epoca precedente al momento di richiesta del beneficio. Si raccomanda, altresì, che il valore massimo del bonus alimentare riconosciuto, per un fabbisogno mensile, non ecceda le cifre già condivise per la prima fase di erogazione del beneficio. Si rammenta che le risorse in oggetto dovranno essere, in ogni caso, destinate a misure di solidarietà alimentare.

Lettera b.) TRASFERIMENTO DELLE RISORSE RESIDUE AD ENTI DEL TERZO SETTORE, operanti sul territorio delle Comunità/Comuni, con vincolo di destinazione all'erogazione di provvidenze alimentari in natura, a favore di una platea di beneficiari, i cui requisiti dovranno essere, almeno in linea di massima, determinati dall'Amministrazione, al fine di assicurare che il beneficio sia riconosciuto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Ritenuto opportuno approvare i citati criteri, disponendo quanto segue:

- punto 1: di costituire un unico budget di Comunità/Territorio che attualmente vede una disponibilità residua quantificata nell'importo di €. 21.390,00, quale consolidamento dei fondi residui di tutti i 3 Comuni della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- punto 2: di rifinanziare in automatismo tutte le domande (casi A, B e C) validamente presentate dal 26 gennaio 2021 al 10 febbraio 2021, e successivamente accolte, per un importo pari a quello originariamente riconosciuto e liquidato, come da determinazione del Responsabile n. 3 di data 15 febbraio 2021
- punto 3: di provvedere a mettere in atto ulteriori interventi, dando priorità alla raccolta di ulteriori domande di erogazione del beneficio, con applicazione dei criteri economici e patrimoniali indicati nella nota del Consorzio, e successiva valutazione sociale da parte del Servizio sociale territorialmente competente ed in subordine, limitatamente alle disponibilità residue calcolate alla fine del mese successivo al termine della raccolta delle domande, provvedendo al trasferimento delle stesse al Terzo settore, con vincolo di destinazione all'erogazione di provvidenze alimentari;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio socio assistenziale di adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari al fine di concretizzare quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2104 di data 14.12.2020, nella nota del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento e quanto disposto con il presente decreto, per la seconda fase di erogazione del beneficio alimentare Bonus alimentare – Fase 2;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12;

Visti gli artt. 28 e 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, nonché sul personale dipendente dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con analogo decreto 01 febbraio 2005, n. 2/L;

Acquisito ed attestato nel presente provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di responsabili di strutture amministrative;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Roberto Orepuller

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e dell'art. 17bis della L.P. n. 3/2006,

DECRETA

1. di prendere atto dei criteri per la prosecuzione degli interventi per l'impiego delle risorse assegnate alle Comunità con deliberazione della Giunta provinciale n. 2104 del 14.12.2020, trasmessi con nota di data 18.3.2021, approvandoli nel rispetto del proposito dell'omogeneità in tutte le Comunità/Territori di valutazione e di calcolo dei requisiti economico-patrimoniali ed esercitando la discrezionalità dell'intervento ove è lasciata la scelta al singolo territorio, come si disposto al successivo punto del presente decreto;
2. di approvare i seguenti criteri ed indicazioni, provvedendo a:
 - punto 1: costituire un unico budget di Comunità/Territorio che attualmente vede una disponibilità residua quantificata nell'importo di €. 21.390,00 quale consolidamento dei fondi residui di tutti i 3 Comuni della Magnifica Comunità degli Altipiani;
 - punto2: rifinanziare in automatismo, senza ripetizione dell'istanza, tutte le domande (casi A, B e C) validamente presentate dal 26 gennaio 2021 al 10 febbraio 2021, e successivamente accolte, per un importo pari a quello originariamente riconosciuto e liquidato, come da determinazione n. 3 di data 15 febbraio 2021.
 - punto 3: provvedere a mettere in atto ulteriori interventi, dando priorità alla raccolta di ulteriori domande di erogazione del beneficio, con applicazione dei criteri economici e patrimoniali

indicati nella nota del Consorzio, e successiva valutazione sociale da parte del Servizio sociale territorialmente competente (lettera a.) ed in subordine, limitatamente alle disponibilità residue calcolate alla fine del mese successivo al termine della raccolta delle domande, provvedendo al trasferimento delle stesse al Terzo settore, con vincolo di destinazione all'erogazione di provvidenze alimentari (lettera b.);

3. di demandare al Responsabile del Servizio socio-assistenziale di adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari al fine di concretizzare quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2104 di data 14.12.2020 e ad assumere i relativi provvedimenti;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti;
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il medesimo sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
 - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.